

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA**

**RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE**

per il sig. **SAMMARCO Francesco**, nato a Caltanissetta (CL) il 23/02/1987 e residente in Sommatino (CL), C/da Bruca s.n.c., c.f.: SMM FNC 87B23 B429H, **rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Giammusso**, del Foro di Caltanissetta, codice fiscale: GMM CHR 88M49 H792H, p.e.c.: **chiara.giammusso@avvocaticl.legalmail.it**, numero di fax 0934 561368, giusta procura speciale alle liti da intendersi apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., con domicilio digitale presso il predetto indirizzo PEC, presso il quale si chiede espressamente di ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento, o in alternativa al numero di fax: 0934561368

**CONTRO**

- il **Ministero della Giustizia**, c.f.: 80184430587, in persona del Ministro in carica, suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Arenula, 70, p.e.c.: gabinetto.ministro@giustiziacert.it, domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, c.f.: 80224030587 p.e.c.: ags.rm@mailcert.-avvocaturastato.it

**E NEI CONFRONTI**

del sig. **CALDERONI Ivano**, nato a Monte San Giovanni Campano (FR) il 07/08/1969 e ivi residente in Via Colle Varone n. 12, c.f.: CLD VNI 69M07 F620Y, collocatosi nell'ultima posizione della graduatoria dei vincitori,

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

**E ADOZIONE DI OGNI ALTRA IDONEA MISURA CAUTELARE**

- della **graduatoria dei vincitori** del concorso pubblico, per titoli ed esami - indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. D.O.G. num. 14436 del 7 agosto 2024 - per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, **approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025**, validata dal Direttore generale del Personale e della Formazione ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del bando di concorso e **pubblicata il 12 novembre 2025**, nella parte lesiva per

l'odierno ricorrente in quanto non incluso tra i vincitori a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva, dichiarato nella domanda di partecipazione in sezione diversa da quella predisposta;

- ove esistenti, degli **atti della Commissione con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori** del concorso in oggetto;
- ove esistenti, degli **atti della Commissione con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva** in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
- gli **atti di convocazione e di scelta delle sedi** da parte dei concorrenti risultati vincitori, nonché del **provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. m\_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID con cui è disposta l'assunzione dei vincitori del concorso pubblico** in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025 e l'allegato elenco degli assegnatari e sede assegnata;
- del **Bando di concorso** indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. D.O.G. num. 14436 del 7 agosto 2024, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse;
- degli eventuali contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
- di **ogni altro atto presupposto, antecedente, connesso e consequenziale**, e comunque connesso alla procedura impugnata, ancorché non conosciuto, che possa frapponersi al diritto fatto valere dal ricorrente

#### **PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

volte a disporre l'**ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti** del concorso pubblico, per titoli ed esami - indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. D.O.G. num. 14436 del 7 agosto 2024 - per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previo riconoscimento del titolo di riserva e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

#### **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso pubblico, per titoli ed esami - indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. D.O.G. num. 14436 del 7

agosto 2024 - per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti

**E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.  
DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA**

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione in graduatoria di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso predetto.

**FATTO**

1. In data 07/08/2024 veniva pubblicato nel portale unico del reclutamento, raggiungibile attraverso la piattaforma inPa disponibile all'indirizzo [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it), il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami - indetto con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. D.O.G. num. 14436 del 7 agosto 2024 - per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell'Area Assistenti, già area funzionale seconda, profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose (**Doc. 1**).

2. Il bando di concorso prevedeva una procedura di selezione articolata nelle seguenti fasi: a) valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione alla prova scritta, secondo le modalità previste dall'art. 8 del bando; b) una prova scritta consistente in un test di n. 30 (trenta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 45 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti e un punteggio minimo per superare la prova di 21 punti; c) una prova pratica di guida, della durata massima di 15 minuti con un punteggio massimo attribuibile di 20 punti e un punteggio minimo per superare la prova di 14 punti.

3. Ai fini della votazione complessiva e della composizione della graduatoria finale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli veniva sommato al voto riportato nella prova scritta e al voto di idoneità ottenuto nella prova pratica.

4. L'art. 1, comma 2, del bando di concorso prevedeva, inoltre, per quanto qui di interesse, che *“Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 30% (trenta per cento) dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando”*.

5. L'odierno ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, inoltrava rituale domanda di partecipazione al concorso in oggetto (Codice candidatura 3EV6EQ9BUB). In particolare, il ricorrente dichiarava, nella propria domanda di partecipazione, nella sezione dedicata alle esperienze lavorative presso la PA, l'espletamento del servizio militare presso l'esercito italiano dal 07/03/2007 al 31/12/2009, con la qualifica di "Radiofonista - Conduttore di mezzi pesanti", omettendo – per mero errore formale – il *flag* nell'apposita casella relativa al possesso del titolo di riserva relativo alla ferma prefissata delle Forze armate (**Doc. 2**).

6. Una volta ammesso alla procedura, il ricorrente superava con esito positivo tutte le fasi concorsuali (valutazione dei titoli, prova scritta e prova pratica) con il punteggio complessivo di 47 punti, di cui 6 punti per i titoli, 21 punti per la prova scritta e 20 punti per la prova pratica (**Doc. 3 e 4**).

7. In data 12 novembre 2025 veniva pubblicata sul portale inPA e sul sito internet del Ministero della Giustizia la graduatoria dei vincitori del concorso, approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025 e validata dal Direttore generale del Personale e della Formazione ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del bando di concorso, tra i quali non risultava inserito il sig. Sammarco Francesco (**Doc. 5**).

8. In pari data veniva altresì comunicato che "*Preliminarmente all'apertura della piattaforma di scelta sede, ai fini della successiva fase di assegnazione dei vincitori, s'invitano coloro che ne siano in possesso, a trasmettere, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: concorsoconducenti.dgpersonale.dog@giustizia.it - la documentazione attestante un grado di invalidità personale superiore ai due terzi, ovvero la condizione di disabile in stato di gravità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articoli 21, comma 1, e 33, comma 6 o, ancora, per quanto si riferisce alle fattispecie di cui all'articolo 33, comma 5, della legge in parola, (assistenza a familiare disabile), è possibile trasmettere unicamente la documentazione attestante lo stato di genitore di figlio minore disabile in stato di gravità a cui si presta assistenza*". Il termine di inoltro delle certificazioni era fissato inderogabilmente al giorno 18 novembre 2025, ore 10.00. Nulla veniva comunicato in ordine alla trasmissione dei titoli di riserva e/o preferenza (**Doc. 6**).

9. Con e-mail del 19 novembre 2025, l'Ufficio III – Concorsi e inquadramenti del Ministero della Giustizia, comunicava, poi, all'odierno ricorrente la sua posizione nella graduatoria degli idonei; indi, il sig. Sammarco Francesca apprendeva di essersi collocato alla posizione n. 1518 della graduatoria degli idonei (**Doc. 7**).

10. Con avviso del 21 novembre, il Ministero della Giustizia comunicava, poi, le indicazioni propedeutiche all'accesso alla piattaforma di scelta della sede e alla compilazione del relativo

modulo, allegando l'elenco delle sedi disponibili e con la specificazione che *“Sono legittimati a partecipare tutti i vincitori presenti nella graduatoria pubblicata con avviso del 12 novembre u.s”* (**Doc. 6**).

**11.** Con Avviso del 28 novembre 2025 veniva, infine, comunicato che con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. m\_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID è disposta l'assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025 e veniva pubblicato l'elenco degli assegnatari con la relativa sede assegnata, con la specificazione che sono state assegnate n. 916 sedi (su 1.000 posti). La data di immissione in servizio è fissata per il 15 dicembre 2025 (**Doc. 6**).

**12.** Infine, con Avviso del 5 dicembre 2025 il Ministero della Giustizia, facendo seguito alla pubblicazione della assegnazione della sede di cui all'Avviso del 28 novembre 2025, ha pubblicato l'elenco delle assegnazioni, integrato con gli Uffici di destinazione, confermando la data del 15 dicembre 2025 per l'immissione in servizio (**Doc. 6**).

**13.** La mancata inclusione del sig. Sammarco Francesco nella graduatoria dei vincitori del concorso e l'impossibilità di partecipare alla scelta della sede è dipeso, esclusivamente, dall'omessa valutazione del titolo di riserva in suo possesso (ferma prefissata delle Forze armate), dichiarato in sede di domanda di partecipazione, che gli avrebbe, dunque, permesso di collocarsi tra i vincitori riservisti del concorso.

**14.** In particolare, si evidenzia che il sig. Sammarco Francesco ha conseguito il punteggio complessivo di 47 punti, collocandosi al 1518° posto in graduatoria mentre l'ultimo dei vincitori (riservista) ha conseguito il minor punteggio di 42,5 conseguendo il 1829° posto in graduatoria ma rientrando tra i vincitori in virtù della riserva. Ne consegue che se all'odierno ricorrente fosse stato correttamente riconosciuto il titolo di riserva, lo stesso si sarebbe certamente collocato tra i vincitori del concorso.

--

Per quanto sopra esposto, è evidente che l'odierno ricorrente, avendo conseguito un punteggio di 47 punti e avendo diritto alla riserva dei posti (per come puntualmente previsto nel bando di concorso), ha diritto a essere collocato tra i candidati vincitori riservisti del concorso, ed essere conseguente convocato in servizio, previa scelta della sede di assegnazione fra quelle disponibili.

Gli atti impugnati sono, pertanto, illegittimi e gravemente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive di parte ricorrente, che, conseguentemente, ne chiede l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

**DIRITTO**

**I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' 6, COMMA 1, LETT. B) DELLA L. 241/1990.**

Come esposto in punto di fatto, il sig. Sammarco Francesco, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami - indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. D.O.G. num. 14436 del 7 agosto 2024 - per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, era in possesso del titolo di riserva previsto dal comma 2 dell'art. 1 del bando di concorso, che prevede una quota di riserva del 30% (trenta per cento) dei posti per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito.

Tale titolo di riserva è stato espressamente menzionato nella domanda di partecipazione al concorso ma, per mero errore materiale, nel corso della compilazione del *format* elettronico della domanda, il ricorrente non ha spuntato il *flag* relativo alla riserva dei posti.

Tuttavia, in violazione dei principi di buon andamento, di correttezza e buona fede della pubblica amministrazione, la P.A. intimata ha omesso di valutare il titolo di riserva indicato, considerando come errore ostativo la mancata valorizzazione dell'apposita casella della domanda di partecipazione.

In proposito, è opportuno, invece, evidenziare che la predisposizione di una domanda di partecipazione digitale e un successivo meccanismo automatico di "lettura" delle caselle valorizzate costituiscono, esclusivamente, una mera esemplificazione digitale posta in essere dalla P.A. al fine di velocizzare ed omogeneizzare il procedimento di ammissione dei candidati alla procedura, soprattutto nei concorsi nazionali a larga partecipazione ove è necessario vagliare migliaia di domande. Si tratta, in sostanza, di una attività informatica di gestione delle domande di partecipazione che non può mai sostituire l'attività umana, posta in essere dalla Commissione e dai funzionari addetti al procedimento amministrativo che hanno il dovere di esaminare il contenuto, tutto, di ogni domanda di partecipazione.

Ciò a maggior ragione se si considera che, diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione che è totalmente inutile, anzi, foriera di possibile confusione, la sezione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici dedicata alle esperienze lavorative e ai curricula

dei candidati; sezione ormai presente in tutte le domande di partecipazioni ai concorsi stante la previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 82/2023 che ha reso obbligatoria, per la partecipazione ai concorsi pubblici, la previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disponibile all'indirizzo [www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it) sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale norma prevede, infatti, che all'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando, tra le altre cose, *“i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile”*.

L'art. 16 del suddetto D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. prevede, poi, che *“l'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, **già indicati nella domanda**”*.

La normativa che regola la partecipazione ai concorsi, quindi, impone solo che i titoli di riserva, preferenza e precedenza devono essere posseduti dal candidato e indicati nella domanda di partecipazione, senza nulla prevedere circa le modalità in cui tali titoli debbano essere indicati.

La prassi amministrativa, neppure prevista nel bando di concorso, che impone ai candidati una perentoria modalità di indicazione dei titoli posseduti costituisce un illegittimo aggravamento delle regole procedurali cui un candidato è normativamente obbligato. Una prassi, in definitiva, che, lungi dal garantire la *par condicio* tra i partecipanti, serve esclusivamente per agevolare il lavoro della P.A., attraverso meccanismi informatici che servendosi di appositi algoritmi selezionano automaticamente le domande di partecipazione in cui è stata valorizzata una certa casella, ai fini della generazione automatica delle graduatorie.

Anche la giurisprudenza amministrativa è varie volte intervenute sul tema affermando che non può assumere rilievo ostativo alla considerazione di un titolo di riserva l'omissione della sua indicazione nello spazio a tal fine destinato nella modulistica, da trattarsi alla stregua di un errore riconoscibile: *“I canoni di buona fede impongono alla PA di tenere conto di tutti i titoli emergenti dalla domanda tanto più, come nel caso di specie, se di pregressa conoscenza dell'Amministrazione e con l'ulteriore dovere, se del caso, di soccorso istruttorio, neanche, del*

*resto, potendosi configurare nell'ipotesi de qua una lesione della par condicio rispetto agli altri concorrenti"* (T.A.R. Roma, Sezione Prima bis, 25/06/2025, n. 15374).

Nel caso in esame, la P.A. non solo non ha valutato il titolo di riserva indicato nella domanda per come avrebbe correttamente dovuto fare in base alle previsioni del bando, ma non ha neppure indicato il termine perentorio entro il quale i concorrenti avrebbero dovuto far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, in violazione di quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994.

Al riguardo, infatti, l'eventuale incertezza della Commissione esaminatrice circa la mancata spunta dell'apposita casella da parte del ricorrente in sede di compilazione della domanda, avrebbe potuto essere superata dalla presentazione, da parte dello stesso, del relativo attestato rilasciato dal Ministero della Difesa (**Doc. 8**). Ed invece, nessun adempimento è stato richiesto ai partecipanti al concorso relativamente alla dimostrazione del possesso dei titoli dichiarati.

È da aggiungere che, stante quanto dichiarato dal ricorrente nella propria domanda di partecipazione, la P.A., in ossequio ai principi di correttezza e buona fede e nel rispetto di quanto normativamente previsto in materia di soccorso istruttorio, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al sig. Sammarco Francesco.

È noto, infatti, che la Legge n. 241/1990 ha introdotto e disciplinato il c.d. soccorso istruttorio: istituto finalizzato a consentire ai privati di regolarizzare o integrare, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una documentazione carente o inesatta, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio dei poteri pubblicistici.

Si tratta di un istituto di carattere generale e di grande importanza perché attuativo dei precetti di cui all'art. 97 della Costituzione, previsto dal legislatore nell'ottica di superamento di una P.A. autoreferenziale e eccessivamente formale e protesa, invece, alla tutela degli interessi dei cittadini attraverso l'emanazione di un giusto provvedimento, che possa temperare nel miglior modo possibile, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, gli interessi pubblici e privati coinvolti.

L'importanza dell'istituto del soccorso istruttorio è ancor più evidente nell'ambito dei concorsi pubblici, tenuto conto che la finalità della P.A. è quella di selezionare i migliori candidati a rivestire posti pubblici, nel rispetto delle specifiche previsioni normative in materia di riserve e preferenze poste a tutela di particolari categorie di soggetti. Ne deriva che il procedimento di scelta dei candidati non può essere alterato nei suoi esiti da meri errori formali, facilmente emendabile dalla P.A. attraverso il coinvolgimento del privato cittadino.

In materia di concorsi pubblici, pertanto, il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio non costituisce una facoltà, ma piuttosto un obbligo per la P.A., la quale, ove nel verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali riscontri meri errori materiali, agevolmente desumibili dagli atti concorsuali e dai documenti prodotti, ha l'obbligo di invitare il candidato a regolarizzare la posizione, sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di *par condicio*.

Nel caso di specie, il sig. Sammarco Francesco, già nella fase di compilazione della domanda di partecipazione al concorso in esame, pur non avendo valorizzato, per mero errore materiale, la casella relativa alla riserva dei posti, aveva espressamente indicato l'espletamento del servizio militare presso l'esercito italiano dal 07/03/2007 al 31/12/2009, con la qualifica di "Radiofonista - Conduttore di mezzi pesanti".

La P.A., dunque, essendo in possesso di tutti gli elementi necessari per porre rimedio ad un mero errore materiale, facilmente riconoscibile, avrebbe dovuto attivare il meccanismo del soccorso istruttorio.

Sulla riconoscibilità dell'errore commesso dal ricorrente nella compilazione della domanda, si evidenzia che il sig. Sammarco Francesco, indicando tra le esperienze lavorative lo svolgimento del servizio militare dal 07/03/2007 al 31/12/2009, ha fornito un'indicazione chiara che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad approfondire il contenuto della dichiarazione comunque resa.

Peraltro, l'espletamento del servizio volontario in ferma prefissata delle Forze Armate è circostanza nota alla P.A., tenuto conto che il ricorrente ha prestato il proprio servizio per lo Stato italiano, come riscontrabile dalla documentazione che si produce in allegato. Pertanto, in ossequio ai canoni di buona fede che impongono alla PA di tenere conto di tutti i titoli emergenti dalla domanda tanto più, come nel caso di specie, se di pregressa conoscenza dell'Amministrazione, la Commissione avrebbe dovuto riconoscere al sig. Sammarco il possesso del titolo di riserva in questione ed inserirlo nel novero dei vincitori riservisti del concorso o, al massimo, avrebbe dovuto esperire soccorso istruttorio.

Anche in considerazione del fatto che non si può configurare nell'ipotesi *de qua* una lesione della *par condicio* rispetto agli altri concorrenti.

In definitiva, sussistono molteplici elementi che avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a verificare se, a fronte dell'indicazione fornita dal sig. Sammarco Francesco nella domanda di partecipazione al concorso in argomento circa il servizio volontario in ferma prefissata nelle Forze Armate svolto, la mancata valorizzazione della casella relativa ai posti riservati fosse corretta, o non fosse, invece, il frutto di un refuso/errore che il *format*

digitale di presentazione della domanda (predisposto dal concessionario) non era in grado di evitare e/o impedire attraverso un meccanismo di *alert* o blocco automatico della compilazione del modello.

Peraltro, in tema di mancata indicazione del titolo di riserva posseduto da un candidato nei modi previsti dal *format* digitale della domanda, la giurisprudenza amministrativa ha già più volte avuto modo di esprimersi nel senso che la semplice mancata spunta della casella non può che costituire una mera irregolarità, superabile dalla P.A. o con la corretta interpretazione e valorizzazione dei dati comunque forniti o, al limite, con il soccorso istruttorio.

Si richiama, in proposito, il precedente di codesto Ecc.mo TAR, che in sede cautelare, ha “*Ritenuto che, allo stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito, sussista il fumus boni iuris limitatamente alla domanda di riconoscimento del titolo di riserva (espletamento del servizio civile nazionale) in quanto il titolo risulta puntualmente indicato nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità - e, come tale, è valutabile a prescindere dall’attivazione del soccorso istruttorio*” (TAR Lazio - Roma, Sez. IV ter, 3 settembre 2024, n. 3903).

Ed ancora, si richiama il precedente giurisprudenziale intervenuto in materia, secondo il quale “*La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativo al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tal sempre sanabile ai sensi dell’art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica*” (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 maggio 2011, n. 2594).

In definitiva il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto, con conseguente rettifica della graduatoria e inserimento del ricorrente tra i soggetti vincitori che dovrà, quindi, essere ammesso alla procedura di scelta della sede tra quelle disponibili, con ogni effetto in ordine al prosieguo della procedura e all’assunzione in servizio.

\* \*

### **ISTANZA CAUTELARE**

### **E DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE**

Se le superiori deduzioni radicano il requisito del *fumus boni iuris*, dimostrando ben più della parvenza di fondamento delle domande azionate di cui si chiede la tutela anticipatoria,

pure evidente risulta il *periculum in mora* come pregiudizio imminente ed irreparabile, stante che i provvedimenti impugnati recano al ricorrente sig. Sammarco Francesco un danno grave e irrimediabile.

Sotto tale profilo, si evidenzia che, il sig. Sammarco Francesco ha conseguito il punteggio complessivo di 47 punti, collocandosi al 1518° posto in graduatoria mentre l'ultimo dei vincitori (riservista) ha conseguito il minor punteggio di 42,5 conseguendo il 1829° posto in graduatoria ma rientrando tra i vincitori in virtù della riserva posseduta. Ne consegue che se all'odierno ricorrente fosse stato correttamente riconosciuto il titolo di riserva, lo stesso si sarebbe certamente collocato tra i vincitori del concorso.

Ora, tenuto conto che tra il 21 e il 25 novembre si è già svolta la procedura di scelta delle sedi disponibili da parte dei vincitori e che con Avviso del 28 novembre 2025 il Ministero della Giustizia ha comunicato che con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. m\_dg.DOG.28/11/2025. 0014567.ID è disposta l'assunzione dei vincitori del concorso, con la pubblicazione dell'elenco degli assegnatari con la relativa sede assegnata, con la specificazione la data di immissione in servizio è fissata per il 15 dicembre 2025, è evidente che qualora codesto Ill.mo Tribunale non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse idonea misura cautelare (rettifica della graduatoria e/o ammissione con riserva del ricorrente tra i candidati vincitori) il ricorrente non potrebbe più ottenere una specifica tutela della lesione subita. Peraltro, la data del 15/12/2025 per l'immissione in servizio dei vincitori è stata confermata anche con l'Avviso del 5 dicembre 2025 con il quale il Ministero della Giustizia, facendo seguito alla pubblicazione della assegnazione della sede di cui all'Avviso del 28 novembre 2025, ha pubblicato l'elenco delle assegnazioni, integrato con gli Uffici di destinazione.

L'adozione di una misura cautelare appare, quindi, non solo necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dal ricorrente nell'omessa valutazione del titolo di riserva ma anche "neutra" per la P.A., anche in considerazione del fatto che su 1.000 posti disponibili, allo stato, sono state assegnate solo n. 916 sedi e ne residuano ancora 84, come dichiarato dal Ministero della Giustizia con l'Avviso del 28/11/2025 in allegato al quale è stato pubblicato anche l'elenco delle sedi residue.

Al contrario, se si dovesse, invece, pervenire allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione delle sedi ancora disponibili e alla stipula dei contratti di lavoro, sarebbe ancora più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti del ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio.

Pertanto, essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e, sussistendo, per le ragioni suesposte, il *periculum in mora*, **si chiede la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati o, comunque, l'adozione delle misure cautelari più opportune ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.**

\* \*

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Si evidenzia, infatti, la graduatoria approvata e pubblicata contiene solo il nome, il cognome di ciascun candidato, senza ulteriori dati anagrafici, con conseguente impossibilità di risalire alle generalità di tutti i potenziali controinteressati.

Pertanto, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, qualora Codesto Giudice la ritenga necessaria e se ne chiede espressa autorizzazione.

\* \*

Per tutto quanto sopra, il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato chiede che

#### **VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.**

- **Preliminarmente, sospendere l'esecuzione** degli atti impugnati o adottare ogni altra misura cautelare ritenuta più opportuna ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, compresa la rettifica della graduatoria e/o ammissione con riserva del ricorrente tra i candidati vincitori;
- **Nel merito**, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso pubblico, per titoli ed esami - indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. D.O.G. num. 14436 del 7 agosto 2024 - per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti;
- **Conseguentemente, condannare** l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno

in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione in graduatoria di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso predetto.

- **Con vittoria** di spese e compensi del giudizio.

- - -

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 2 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e s.m.i.**, il sottoscritto difensore dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, che la presente causa ha ad oggetto il pubblico impiego e che è dovuto il **contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di € 325,00**.

- - -

Si depositeranno i seguenti atti e documenti:

- 1) per titoli ed esami - indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione Direttore Prot. D.O.G. num. 14436 del 7 agosto 2024 - per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti.
- 2) Domanda di partecipazione del sig. Sammarco Francesco.
- 3) Elenco dei n. 10.151 candidati ammessi a sostenere la prova scritta approvato il 17 marzo 2025.
- 4) Elenco dei 1.944 candidati ammessi alla prova pratica.
- 5) Graduatoria dei vincitori del concorso, approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025 e pubblicata il 12 novembre 2025.
- 6) Avvisi relativi al concorso pubblicati sul sito internet del Ministero della Giustizia.
- 7) E-mail del 19 novembre 2025 dell'Ufficio III – Concorsi e inquadramenti del Ministero della Giustizia di comunicazione al ricorrente della sua posizione nella graduatoria degli idonei.
- 8) Attestato di servizio VFP1 rilasciato dal Ministero della Difesa.

Caltanissetta, 10 dicembre 2025

Avv. Chiara Giammusso